



# COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

Provincia di Treviso

Piazza Ercole Bottani n. 4 – 31040 - C.F./P.IVA 00529220261

Tel. 04238733 fax 0423621482 – PEC volpago@pec.comunevolpago.it

www.comune.volpago-del-montello.tv.it

## ORDINANZA N. 3 DEL 18-01-2020

**OGGETTO: OBBLIGO DI TAGLIO E MANUTENZIONE DEL VERDE PRIVATO AGGETTANTE E/O ADIACENTE LA VIABILITA' PUBBLICA**

### IL SINDACO

- PREMESSO** che il comune di Volpago del Montello, presenta un territorio con area urbana e residenziale in pianura e rilevante presenza di area boscata quasi totalmente privata che ricopre tutto il Montello e che interessa la relativa viabilità comunale e che in caso di eventi temporaleschi con forte vento o nevicate spesso si verificano cadute di alberi o rami sulla sede viaria con pericolo per la pubblica incolumità e interruzione del traffico con tutti i disagi che ne derivano e che nel periodo autunnale nell'area urbana e residenziale la caduta di fogliame sulla carreggiata e sui marciapiedi rendono viscido il fondo stradale e possono intasare la caditoie per la raccolta delle acque piovane;
- CONSIDERATO** che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, siepi, rampicanti), che insistono sui fondi confinanti con strade pubbliche e di uso pubblico, sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni sopra descritte;
- CONSIDERATO** che la mancata cura delle siepi degli alberi poste lungo la viabilità Comunale possono costituire grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico, sia veicolare sia pedonale;
- ATTESO** quindi che risulta necessario provvedere alla regolazione ed al taglio delle piante e delle siepi ed alla rimozione delle foglie cadute sulla viabilità ricadente nel territorio del Comune di Volpago del Montello, (ivi compresi i marciapiedi) al fine di evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica;
- CONSIDERATO** che, in caso di incidenti stradali dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi delle foglie e delle piante invadenti la sede stradale;
- PRESO ATTO** che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990;
- RICHIAMATE** le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra ed, in particolare, gli artt. 29 – 31 – 33, del Codice della Strada (D. Lgs. N. 285 del 30.04.1992 e s.m.i) e art. 19 del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con delibera N° 10 DEL 21/02/2011;
- ASSUNTA** la competenza ai sensi dell'art. 54 comma 2-4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i.;
- VISTI** gli articoli n. 892, 894, 895, 896, 916 e 917 del Codice Civile;
- VISTA** la L. 23.12.1978 n. 833 e s.m.i.;
- VISTO** il D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 29,31 e 33;

VISTO il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.;  
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;  
VISTO l'art. 255 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 smi;

### **ORDINA**

A tutti i proprietari di piantagioni poste a dimora in terreni confinanti con strade provinciali o, comunali e vicinali situati nel territorio del Comune di Volpago del Montello, nell'ambito delle fasce di rispetto a tutela delle strade come individuate ai sensi del vigente Codice della Strada ed in conformità alle prescrizioni contenute nel Regolamento Comunale di Polizia Urbana e di smaltimento dei Rifiuti, per quanto applicabili, di provvedere a

1. Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante.
2. Tagliare i rami, delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade.
3. Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa o che impediscano il regolare funzionamento delle caditoie stradali;
4. Di tagliare le piante, radicate, poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria o che presentano, seccumi, marcescenze, rami spezzati e suscettibili di caduta sulla carreggiata;
5. Adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

### **DISPONE**

che il presente atto amministrativo sia reso noto al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

Che copia del presente provvedimento sia trasmessa:

- all'area Tecnica Territorio e Lavori Pubblici.– sede;
- alla Polizia Locale– sede
- alla Stazione Carabinieri di Volpago del Montello-
- al Comando del Corpo Forestale Carabinieri di Volpago del Montello-
- Pubblicazione sul sito del Comune-

### **INFORMA**

Che nel caso di inottemperanza al presente provvedimento, si provvederà d'ufficio a spese dello stesso, e salvo che, non costituisca più grave reato, si procederà, senza ulteriore avviso, all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dall'articolo 29 e dall'articolo 211 del Codice della Strada, e all'Art. 19 del Regolamento di Polizia Urbana, alla sanzione prevista ai sensi dell'art. 7 bis della Legge Statale n.3 del 16.01.2003 e Dlgs. 50/2003, nonché all'attribuzione alla proprietà inadempiente delle responsabilità civili e penali per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza, oltreché dal mancato rispetto degli obblighi imposti ai proprietari dei fondi confinanti le pubbliche vie previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, ovvero all'emissione di Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 54 del D. Lgs. 18.08.2000 in caso di pericolo per la pubblica incolumità;

Gli Ufficiali e agenti di pubblica sicurezza nonché il personale preposto ai servizi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del cds sono incaricati all'esecuzione della presente ordinanza  
Che contro il presente provvedimento, può essere promosso ricorso al TAR del Veneto entro 60 gg. dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

IL SINDACO  
Ing. Paolo Guizzo